

Sandra Frezza

Da: veneto.controllo <veneto.controllo@cor-teconticert.it>
Inviato: giovedì 11 giugno 2015 13:45
A: comune di Mirano
Oggetto: Trasmissione delibera n. 278_2015_PRSE e relativa lettera di raccomandazione_Comune di Mirano (VE)
Allegati: 278_2015_PRSE_Mirano_R2012.pdf; 278_2015_PRSE_Mirano_R2012_Nota magistrato.pdf

Si inviano, in allegato, gli atti di cui all'oggetto.



Distinti saluti.

La Segreteria
D.O.

Sezione regionale
di controllo per il Veneto
La Segreteria



Indirizzo: San Marco 3538 - 30124 Venezia
tel. 041 2705411/410 **pec:** veneto.controllo@cor-teconticert.it
Segreteria: Cristiano Bertaggia - Donatella Oltremonti





CORTE DEI CONTI



0003985-11/06/2015-SC_VEN-T97-P

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di
MIRANO (VE)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
MIRANO (VE)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2012 – Comune di MIRANO.

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 14 aprile 2015, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzino alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento.

La Sezione, in ogni caso, con la deliberazione che si allega in copia, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2012, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, è emersa la non corretta contabilizzazione come servizi conto terzi di una partita (importo di euro 80.342,56 relativo a "anticipazioni varie c/privati"), ed è emerso, altresì, che l'ente detiene partecipazioni in organismi societari in perdita, con incidenza sul risultato economico di esercizio, negativo (andamento dei proventi delle società partecipate – 238%) ed uno scostamento tra posizioni debitorie/creditorie in relazione ad alcuni società partecipate (VERITAS e SERIMI s.r.l.).

In merito a ciò, con nota istruttoria del 6.10.2014, prot. n. 0007320, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con nota del 15.10.2014, prot. n. 47940, con riguardo alla prima contestazione, ha precisato che la somma più rilevante è quella riscossa per conto della



SERIMI s.r.l. per i buoni pasto forniti agli assistiti (in particolare anziani), mentre le altre somme riguardano un contributo regionale erogato per il tramite dell'ente medesimo; con riguardo alla seconda, ha fornito elementi sulla situazione finanziaria delle singole società, dichiarando che gli scostamenti sono stati riallineati con la VERITAS (per la SERIMI, l'importo maggiore riguarda le spese di progettazione per la realizzazione di un Centro cottura, mai avvenuta per la mancata sottoscrizione della convenzione).

Tali chiarimenti non esimono la Sezione:

- dal ricordare che le entrate e le spese per servizi per conto terzi hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, creditore e debitore e la loro correlazione presuppone un equilibrio. Secondo quanto previsto dai "Principi contabili per gli enti locali" elaborato dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale (punto 27 del Principio contabile n.1), *i servizi per conto terzi sono servizi che impongono entrate e spese costituenti al tempo stesso un credito e un debito dell'ente. Sono puntualmente definiti e sono immodificabili.* Si tratta di servizi che riguardano esclusivamente operazioni poste in essere per conto di altri soggetti non per perseguire un interesse diretto o proprio ma quale strumento per la realizzazione degli interessi dei soggetti stessi. Aggiungasi che, ai sensi dell'articolo 165 del TUEL, le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere incluse tra i servizi per conto terzi nei bilanci degli enti locali. Occorre, dunque, valutare attentamente se determinate poste vadano incluse nei servizi per conto terzi, mentre dovrebbero trovare allocazione in altre componenti del bilancio. L'allocazione di spese in un titolo non pertinente, infatti, può comportare l'elusione del patto di stabilità nonché la violazione dei principi di veridicità e di attendibilità del bilancio;

- dal rilevare che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società), impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Francesca Dimilla
Francesca Dimilla






REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 aprile 2015, composta da:

Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO il D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)";*

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Mirano (VE), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota del 6 ottobre 2014, prot. n. 7320, con la quale il



magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 47940 del 15 ottobre 2014 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7571 del 16 ottobre 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 16/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO, infine, opportuno, che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga,

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Mirano

(VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 aprile
2015.

Il Magistrato relatore

Dott.ssa Francesca D'Amica
Francesca D'Amica

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Elena Brandolini
Elena Brandolini

Depositato in Segreteria il **11 giu. 2015**

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

Raffaella Brandolese

